



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

46/2016

Aprile/3/2016 (*)

Napoli 6 Aprile 2016

Confermata la riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2015. L'INPS, con la circolare n° 52 del 17 marzo u.s., fornisce le necessarie istruzioni operative per conguagliare tale importante riduzione del costo del lavoro.

L'INPS, con la circolare n° 52 pubblicata il 17 marzo 2016, ha fornito le necessarie istruzioni operative alle quali dovranno attenersi i datori di lavoro al fine di conguagliare la **riduzione contributiva dell'11,50% prevista per il settore dell'edilizia.**

Come noto, il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 1° dicembre 2015, pubblicato il 20 gennaio u.s., ha confermato, per l'anno 2015, nella misura dell'11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili introdotta nel nostro ordinamento positivo dal D. L. n° 244/95.

Orbene, il nostro maggiore Istituto di previdenza, con il documento di prassi in commento, ha fornito le necessarie istruzioni, prettamente operative, al fine di consentire, ai datori di lavoro, il "recupero" di tale riduzione contributiva.

Il beneficio si applica ai soli **operai occupati full-time.**

I datori di lavoro beneficiari sono quelli classificati, nel settore industria, con i **codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e, nel settore dell'artigianato, con i c.s.c. da 41301 a 41305.**

La misura del beneficio è confermata nell'**11,50%** delle aliquote per le assicurazioni sociali **diverse da quella pensionistica.** Resta, altresì, **escluso**

dalla riduzione in disamina il **contributo dello 0,30% destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.**

Al fine di poter accedere alla riduzione *de qua*, il datore di lavoro deve:

- ◆ essere in regola con quanto previsto dall'**art. 1 c. 1175 della L. n° 296/2006** (*id.*: regolarità contributiva, rispetto dei CC.CC.NN.LL. e, ove esistenti, territoriali e aziendali);
- ◆ rispettare l'**art 1 c. 1 della L. n° 389/1989** in materia di retribuzione imponibile ai fini contributivi;
- ◆ non aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di **sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.**

Allo stesso modo, **la riduzione non compete per quei lavoratori già beneficiari di altre specifiche agevolazioni contributive** (ad esempio quelle previste dalla L. 190/2014).

I datori di lavoro interessati dovranno provvedere a richiedere l'apposito **codice di autorizzazione “7N”** per il tramite del cassetto previdenziale > Comunicazioni on-line > Invio nuova comunicazione > **“Rid-Edil”**.

La riduzione, che si applica sulle retribuzioni utili da **gennaio a dicembre 2015**, potrà essere conguagliata con l'invio dei flussi telematici UniEmens relativi ai mesi di **febbraio, marzo e/o aprile 2016**.

Il codice da utilizzare è il consueto **“L207”** che andrà indicato nell'elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Nel caso in cui la **matricola** sia, *nelle more*, **cessata o sospesa**, il datore di lavoro dovrà inoltrare l'istanza avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziendale utilizzando, successivamente, la procedura per le regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per il recupero della riduzione spettante per gli **operai non più in forza**, i datori di lavoro dovranno seguire la stessa procedura utilizzata per i lavoratori tuttora con contratto in essere, avendo, però, l'accortezza di valorizzare il campo <TipoLavStat> con il codice **“NFOR”** già introdotto l'anno scorso.

E' necessario effettuare il recupero della riduzione entro il 16 maggio 2016, non oltre l'invio del flusso di competenza del mese di aprile 2016.

L'istanza per l'attribuzione del codice di autorizzazione “7N” deve, invece, essere inviata entro e non oltre il 15 maggio p.v.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA